



# COMUNE DI CERVARESE S. CROCE

( Provincia di Padova )

Copia

<b>N° 62</b> Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA
-----------------------------	----------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	<b>RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E FONDO PASSIVITA' POTENZIALI BILANCIO 2024-2026 - ANNUALITA' 2024.</b>
---------	--

Oggi **ventiquattro** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **13:00**, convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti / Assenti
CAMPAGNOLO MASSIMO	Sindaco	Presente
GERON ANDREA	Vice Sindaco	Presente
ZUIN LUCIA	Assessore	Presente
DEGAN GRAZIANO	Assessore	Presente
RIZZI LUCIANA	Assessore	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 il II Segretario Comunale Candia Massimo.

CAMPAGNOLO MASSIMO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

### IL SINDACO

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ufficio: RAGIONERIA

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE  
N. 67 DEL 22/07/2024**

**Oggetto:** RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E FONDO PASSIVITA' POTENZIALI BILANCIO 2024-2026 - ANNUALITA' 2024.

**PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE**

**PREMESSO CHE**, ai sensi del dell'art.167 comma 3°, uno dei cardini del nuovo sistema contabile di cui al D.Lgs.n.118/2011 è costituito dalla obbligatoria previsione di fondi di accantonamento preordinati a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una quantità di risorse necessarie a garantire la copertura di necessità finanziarie che possano pregiudicarne il mantenimento nel corso della gestione;

**CONSIDERATO CHE**, tra tali fondi di natura obbligatoria, il legislatore ha previsto il "Fondo Contenzioso" che il principio contabile applicato della nuova contabilità finanziaria qualifica come fondo rischi da accantonare nel caso in cui l'ente risulti convenuto in contenzioso giudiziario in cui ha significative probabilità di soccombere, ovvero sia stato condannato con sentenza non definitiva e non esecutiva.

**CONSIDERATO CHE** l'obbligazione passiva in questi casi risulta condizionata al verificarsi di un evento incerto (l'esito del giudizio o del ricorso), e come tale non risulta possibile, in ossequio al principio dell'acompentenza finanziaria potenziata, impegnare alcuna spesa;

**CONSIDERATO CHE** in tale situazione, però, l'ente è tenuto ad accantonare le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei probabili oneri conseguenti all'emissione dalla sentenza,

**ATTESO CHE** gli stanziamenti previsti in bilancio le relative spese a fine esercizio, confluiranno nel risultato di amministrazione, tra i fondi accantonati per la copertura delle eventuali spese derivanti da sentenze divenute definitive;

**PRESO ATTO CHE** in base al principio contabile n. 4/2, par. 5.2, lett. h), al fine di garantire una corretta applicazione delle nuove regole, già in sede di prima applicazione del d.lgs. 118/2011 (cioè, dall'esercizio finanziario 2015) l'ente avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle pendenze giudiziarie e valutare per ciascuna delle stesse le cause, l'entità del rischio di soccombenza ed il relativo impatto sugli equilibri di bilancio, ed accantonare congrue risorse nell'ipotesi di significative probabilità di soccombenza;

**DATO ATTO**, altresì, che il principio contabile prevede che, in presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale avrebbe potuto essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente disponendo che l'organo di revisione contabile deve provvedere a verificare la congruità degli

accantonamenti;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la corretta applicazione del principio contabile presuppone un monitoraggio costante della formazione del "Fondo contenzioso" e della relativa adeguatezza per dare copertura tempestivamente a posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio, evitando che al momento del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del TUEL l'ente non disponga delle risorse necessarie a garantire la copertura di una spesa incompressibile, compromettendo l'equilibrio di bilancio presente e futuro oppure ritardando il riconoscimento del debito fuori bilancio, esponendo l'ente a procedure esecutive e maggiori spese;

**PRESO ATTO CHE** la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie ha avviato una verifica della congruità dell'accantonamento al fondo contenzioso, in relazione alla copertura della spesa dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 194, lett. a) del Tuel;

**ATTESO CHE**, allo stato l'ente ha dato parziale applicazione al principio contabile, attraverso una ricognizione del contenzioso che necessita di una "sistematizzazione";

**DATO ATTO**, altresì, che il PNA, fin dall'aggiornamento 2015 fino al più recente del 2022, ha ricompreso anche la materia del contenzioso tra le aree a rischio corruttivo, obbligando gli enti territoriali ad effettuare la mappatura dei relativi processi lavorativi e dei rischi di "cattiva amministrazione" correlati, progettando ed implementando specifiche misure di mitigazione del rischio, a tutela anche dell'equilibrio del bilancio, che costituisce un bene pubblico secondo la più recente giurisprudenza costituzionale;

**CONSIDERATO CHE** una delle cause del rischio di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario è rappresentata da sentenze (od atti esecutivi equipollenti) che determinano per l'ente l'insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria, ai quali il bilancio non è in grado di far fronte con risorse disponibili nell'anno o nel triennio di riferimento del bilancio (art. 193 TUEL);

**RITENUTO**, pertanto, necessario dare piena attuazione al richiamato principio contabile, avviando un processo di emersione, catalogazione e sistematizzazione dei vari contenziosi in cui il Comune risulta parte processuale, individuando per ciascuno il relativo rischio di soccombenza e determinando, di conseguenza, le risorse da accantonare per sterilizzare gli effetti della verifica di tali rischi sull'equilibrio di bilancio;

**RITENUTO** altresì opportuno, a tal fine, anche in un'ottica di "accountability" delle politiche di prevenzione della corruzione, determinare in via preliminare ed astratta i criteri generali in base ai quali quantificare per ciascun rischio stimato l'ammontare dell'accantonamento sul bilancio, sia per consentire all'organo di revisione contabile di pronunciarsi sulla congruità degli accantonamenti avendo a riferimento parametri predeterminati, sia anche per prevenire i rischi di "cattiva amministrazione", rispetto alla tutela del valore costituzionale dell'equilibrio di bilancio;

**CONSIDERATO CHE**, anche alla luce degli orientamenti della Corte dei Conti, i criteri di determinazione della misura dell'accantonamento debbono ispirarsi al principio della congruità, inteso in duplice senso: da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata, dall'altro affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione corrente risorse in misura superiore al necessario;

**DATO ATTO CHE** il richiamato principio contabile non individua criteri per la stima del rischio né quelli per la quantificazione dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso;

**RITENUTO**, pertanto, anche alla luce delle indicazioni della magistratura contabile, di poter fare riferimento ai principi e agli standard nazionali ed internazionali di cui all'OIC 31 e allo IAS n. 37 che definiscono l'omologo concetto di passività potenziale, prevedendo - in coerenza con il dato testuale del principio contabile 4/2 - l'obbligo di accantonamento al fondo rischi solo in presenza di un rischio di soccombenza stimato almeno probabile ove "è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso";

**RITENUTO**, inoltre, che in coerenza con la finalità del Fondo Contenzioso può omettersi l'accantonamento sulle cause il cui valore delle rispettive domande risulti inferiore ad € 5.000,00

nella considerazione che, in tali casi, una eventuale condanna produrrebbe effetti irrilevanti sul bilancio (art. 2423, comma 4, cod. civ.) e può agevolmente essere eseguita tramite gli strumenti correnti del bilancio di previsione finanziario, anche a seguito di puntuali variazioni che non compromettano l'ordinario assolvimento delle funzioni ed attività istituzionali;

**DATO ATTO CHE** l'OIC classifica gli eventi futuri come:

- certi, presenza di sentenza di condanna esecutiva, sebbene non ancora definitiva;
- probabili, quando il loro accadimento è ritenuto più verosimile del contrario;
- possibili, con grado di accadimento inferiore al probabile;
- remoti, quando hanno scarsissime possibilità di verificarsi;

**CONSIDERATO CHE:**

- in presenza di eventi certi (sentenze di condanna di primo grado emesse dal giudice civile o amministrativo, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi sebbene opposti, ordinanze ex art. 186-ter cpc, ecc..) l'ente non può limitarsi ad accantonare le risorse ma deve provvedere a riconoscere il debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del Tuel stanziando in bilancio le risorse occorrenti, eventualmente distribuendole a seguito di un piano di rateizzazione previamente concordato con i creditori, secondo le indicazioni di orientamento della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie n. 21/2018 e delle modifiche apportate dal DL 104/2020;

- in caso di passività probabili, la somma da accantonare può essere determinata, escluso l'accantonamento del 100% in quanto contrario alla logica del rischio e della tutela dell'equilibrio di bilancio, sulla base di coefficienti correlati ad una scala di valori della probabilità, all'interno di un "range" stimato tra un minimo ed un massimo in base alla motivata ponderazione degli elementi fattuali e giuridici della concreta fattispecie, da effettuare a cura dell'avvocatura civica ovvero dei legali esterni, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 247 del 2012 e smi;

**CONSIDERATO CHE** l'Ente, non essendo dotato di un Ufficio legale interno, ha affidato nel tempo il patrocinio dei contenziosi giudiziari a professionisti del libero foro;

**DATO ATTO** che la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Veneto, con recentissima Delibera n. 144 del 13/10/2022, ha evidenziato, in senso conforme alla posizione della Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022/PRSE, *che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di "procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione".*

POSTO che, secondo la citata Sezione, l'Ente è chiamato a effettuare la classificazione analitica delle passività potenziali del Comune, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività "probabile"- indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché alla definizione dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo

determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;

- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

*Al riguardo, anche la recente pronuncia della Sezione regionale di controllo del Piemonte della Corte dei conti, n. 19/2022/PRSE, ha evidenziato come l'accantonamento di un fondo per il contenzioso postuli l'esistenza di fatti che rendano ragionevole l'accantonamento di risorse per affrontare spese impreviste (o minori entrate) nell'immediato futuro. A tale fine è certamente ammissibile accantonare risorse allorché eventuali controversie, foriere di potenziali rischi per le finanze dell'ente, pendano solo a 8 livello stragiudiziale. Ove però l'amministrazione neppure abbia notizia di possibili eccezioni o pretese manifestate dai terzi nei suoi confronti, l'accantonamento di un "fondo contenzioso" rischia di eccedere le finalità prudenziali e intaccare, quindi, le equidinate esigenze di verificabilità e attendibilità delle scritture contabili;*

**CONSIDERATO CHE** l'accantonamento all'apposito Fondo Contenzioso deve essere effettuato:

- sul primo esercizio del bilancio di previsione per i contenziosi giudiziari incardinati nell'esercizio precedente, eventualmente ripartendo l'onere finanziario in parti eguali su ciascuna delle annualità dello strumento finanziario ove ciò sia funzionale al raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente;

- successivamente, a seguito di approvazione del rendiconto della gestione e di determinazione del risultato di amministrazione, a seguito di verifica dell'adeguatezza di tale accantonamento anche in relazione ai contenziosi incardinati nell'esercizio di riferimento, l'accantonamento stanziato nel bilancio di previsione può essere ridotto mediante variazione di bilancio;

**Considerato** che il Responsabile Servizi Finanziari ha provveduto ad effettuare una puntuale ricognizione delle cause legali in essere al fine di appurare, in via preliminare, se le suddette pratiche risultano allo stato di fatto ancora pendenti e ha trasmesso, in data 24.07.2024 apposita relazione per l'eventuale adeguamento dei fondi contenzioso e passività potenziali per il bilancio 2024/2026, annualità 2024;

**Posto** che, in via preliminare e propedeutica alla redazione della presente ricognizione, il Responsabile Servizi Finanziari ha eseguito un aggiornamento in ordine ai contenziosi interessanti l'Ente, mediante disamina della documentazione agli atti, e ha verificato le informative dai rispettivi Legali incaricati, per le pratiche legali ad oggi in corso;

**Rilevato** che, come risulta dalla succitata ricognizione, trasfusa nella relazione, a firma del Responsabile Servizi Finanziari, allegata sub A) al presente atto ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 24.07.2024 al n. 9676 si è dato conto delle risultanze desunte dalle comunicazioni ricevute:

1. da parte dello Studio legale Associato V.Pegoraro e M. Greggio - Decreto Ingiuntivo nr. 3090/2022 - Savi Srl c/Comune di Cervarese Santa Croce, RG 7389/2022, sorta nel 2022, (rif. prot 14695 del 07/12/2022, che ha comunicato che il contenzioso suddetto è stato definito con sentenza n. 277/2024 del 31.01.2024, RG n. 204/2023 e Repert. N. 394/2024, con esito favorevole per questo Comune; pertanto allo stato, rispetto alla pratica in questione, non ricorre l'ipotesi di rischio;
2. in ordine alla pratica Mauro Francesco Bovo c/Comune di Cervarese Santa Croce – Ricorso al Tar Veneto notificato il 19/02/2024 prot. nr. 2212 per l'annullamento della deliberazione consiliare nr. 40 del 04.12.202, il Comune di Cervarese Santa Croce ha provveduto con deliberazione consiliare nr. 12 del 18.04.2024 all'annullamento della deliberazione oggetto di ricorso. Posto quanto sopra, non sussiste, per la presente pratica, alcun rischio;

**Evidenziato** che, annualmente gli Enti devono stanziare in bilancio un accantonamento al **fondo rischi contenzioso** proporzionato al contenzioso sorto nell'esercizio precedente; per le annualità successive l'accantonamento è disposto su base prudenziale;

**Posto** che, al **fondo passività potenziali** vanno imputati accantonamenti da disporsi per far fronte a perdite per passività potenziali derivanti da situazioni già esistenti, e, pertanto, con riferimento alla

fattispecie che ci occupa, per contenziosi sorti in annualità pregresse rispetto alla precedente, se e nel caso in cui il rischio di soccombenza sia stato stimato come “probabile” (alto), ovvero “possibile” (medio); nel caso, invece, di rischio che si configuri come “remoto” (basso), non si disporranno accantonamenti;

### SI PROPONE

- **di prendere atto** della ricognizione eseguita dal Servizio Servizi Finanziari, come da relazione citata in premessa ed allegata al presente atto sub A), quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto i contenziosi in essere all'Ente noti, con specifica indicazione del loro andamento, del loro valore di causa e della loro probabilità di soccombenza;
- **di dare atto** che, in considerazione del contenzioso in essere risultante dalla citata relazione, ed in conformità ai principi gius-contabili illustrati in premessa in ordine alla identificazione della probabilità/possibilità del verificarsi dell'evento “soccombenza” ed i correlati coefficienti per la quantificazione dell'onere di accantonamento:
  - 1) il **fondo rischi contenzioso** deve essere pari, per ciascuna delle annualità del bilancio 2024/2026, ad euro **0,00=**, in quanto, come illustrato in premessa, il “grado di realizzazione dell'evento della soccombenza” per il ricorso Mauro Francescato Bovo c/Comune di Cervarese Santa Croce – Ricorso al Tar Veneto notificato il 19/02/2024 prot. nr. 2212, il Comune di Cervarese Santa Croce ha provveduto con deliberazione consiliare nr. 12 del 18.04.2024 all'annullamento del provvedimento oggetto di ricorso, per cui viene stimato come “nullo” e, pertanto, non va disposto specifico accantonamento;
  - 2) il **fondo passività potenziali** deve essere pari ad euro **0,00=**, per ciascuna delle annualità del bilancio 2024/2026, tenuto conto che il contenzioso sorto nell'annualità 2022 “Savi c/Comune di Cervarese Santa Croce -RG 7389/2022.” è stato definito con sentenza n. 277/2024 del 31/01/2024 con esito favorevole per questo Comune;
- **di precisare** che la presente ricognizione è suscettibile di aggiornamento e revisione, in sede di rendiconto, nonché durante il corso dell'esercizio, qualora il contenzioso in essere dovesse ridursi (per estinzione del giudizio, per sentenze pronunciate, per transazioni, ecc.) ovvero aumentare in seguito alla presentazione di nuovi ricorsi nei confronti del Comune;
- **di dare atto** dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il parere sul presente atto, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
- **di assolvere** l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi di indirizzo politico” - del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line;
- **di dare atto** che la pubblicazione del presente provvedimento all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 31 del 04.05.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato apposito Regolamento per l'esercizio dell'attività della Giunta Comunale, che può riunirsi anche in audio-video conferenza;

Precisato che all'ora indicata nel verbale, il Segretario Comunale ha accertato la simultanea presenza dei componenti della Giunta collegati in video conferenza tramite idoneo strumento informatico";

Accertata da parte del Segretario Comunale, la possibilità di intervento dei partecipanti alla Giunta in videoconferenza e del regolare svolgimento della discussione;

Vista la proposta sopra scritta;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 nr. 267, sulla proposta deliberativa e allegati al presente atto;

Ritenuto di approvare integralmente quanto proposto;

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta così come sopra presentata.

Successivamente e con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese ai sensi di legge

### **DISPONE**

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 67 del 22/07/2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>RICOGNIZIONE CAUSE LEGALI IN ESSERE AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEL FONDO RISCHI CONTENZIOSO E FONDO PASSIVITA' POTENZIALI BILANCIO 2024-2026 - ANNUALITA' 2024.</b>
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL Sindaco**  
**CAMPAGNOLO MASSIMO**

**IL II Segretario Comunale**  
**Candia Massimo**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.